

# IMPRESA

## ASSICURAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI VHV

Modello CAT - Edizione 11/2025



## ASSICURAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI VHV

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, sono redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti e sono consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione, si invita il Contraente a leggere con attenzione i Documenti Informativi Precontrattuali, disponibili anche sul sito internet della Compagnia [www.vhv.it](http://www.vhv.it).

Il testo completo della polizza è consultabile, in ogni momento, accedendo all'area riservata con le credenziali personali.

Le Condizioni di Assicurazione evidenziano in **grassetto** gli elementi di particolare rilevanza, tra cui gli **obblighi a carico** del Contraente e dell'Assicurato, le ipotesi di nullità, decadenza, i limiti di operatività e le esclusioni.



## INDICE

<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>4</b>
<b>NORME DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>8</b>
<b>RISCHI CATASTROFALI.....</b>	<b>10</b>
<b>COSA È ASSICURATO .....</b>	<b>10</b>
<b>GARANZIE BASE .....</b>	<b>10</b>
<b>GARANZIE OPZIONALI .....</b>	<b>10</b>
<b>COSA NON È ASSICURATO .....</b>	<b>12</b>
<b>LIMITI DI COPERTURA.....</b>	<b>13</b>
<b>TUTELA LEGALE .....</b>	<b>14</b>
<b>COSA È ASSICURATO .....</b>	<b>14</b>
<b>COSA NON È ASSICURATO .....</b>	<b>17</b>
<b>LIMITI DI COPERTURA.....</b>	<b>18</b>
<b>NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.....</b>	<b>19</b>
<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....</b>	<b>19</b>
<b>Informativa Firma Elettronica Avanzata Fea.....</b>	<b>24</b>
<b>informativa sul Trattamento dei Dati Personalni.....</b>	<b>25</b>



## GLOSSARIO

Le seguenti definizioni in corsivo sono stabilite dal Decreto n. 18/2025.

I vocaboli elencati nel glossario sono evidenziati nel documento con lettera maiuscola.

### **Alluvione, Inondazione, Esondazione**

fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

### **Assicurato**

l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

### **Assicurazione**

il contratto di assicurazione.

### **Atto di sabotaggio organizzato**

atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili enti dell'Assicurato o di terzi al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

### **Atto di terrorismo**

atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altri, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

### **Attrezzature industriali e commerciali**

macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

### **Carenza**

periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa.

### **Contenuto**

il complesso dei beni mobili pertinenti l'azienda e precisamente:  
 - impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;  
 - attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di **fabbricato**, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.  
 Inoltre, è compreso anche l'arredamento.

### **Consumatore**

la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Codice del Consumo).

### **Contraente**

il soggetto che stipula e sottoscrive la polizza di assicurazione.

### **Cose**

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### **Costituzione parte civile**

azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato.



<b>Costo di rimpiazzo</b>	valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
<b>Costo di ripristino</b>	valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
<b>Danni diretti</b>	i danni materiali e immediati subiti dai beni assicurati a seguito di un evento coperto dalla polizza. Tali danni si caratterizzano per essere la conseguenza immediata e primaria dell'evento, senza l'intervento di fattori intermedi o successivi.
<b>Danni patrimoniali</b>	qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e danneggiamento a cose.
<b>Danni da inquinamento</b>	danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoruscite dagli impianti, macchinari, condutture ed attrezzature in uso all'Assicurato o di sua proprietà.
<b>Esecuzione forzata</b>	l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es: pignoramento dei beni).
<b>Evento catastrofale</b>	rientra nelle definizioni di Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana.
<b>Fabbricato</b>	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché' eventuali quote spettanti delle parti comuni.
<b>Frana</b>	movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
<b>Franchigia</b>	importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro.
<b>Fase giudiziale</b>	fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
<b>Fase stragiudiziale</b>	fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
<b>Fatto illecito</b>	azione o omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
<b>Grandi imprese</b>	le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500.
<b>Immobilizzazioni</b>	le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.



<b>Impianti e macchinari</b>	tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato.
<b>Indennizzo</b>	l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
<b>Massimale o limite di indennizzo</b>	importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
<b>Merci</b>	materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione proprie dell'attività dichiarata, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
<b>Periodo di assicurazione</b>	in caso di assicurazione di durata pari o inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto dell'assicurazione e termina alla scadenza dell'assicurazione stessa. In caso di assicurazione di durata superiore a un anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto dell'assicurazione e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno.
<b>Periodo di tolleranza</b>	il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali la copertura assicurativa continua ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza convenuta la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo.
<b>Perito</b>	l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio assicurativo</b>	l'importo che il contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione.
<b>Prescrizione</b>	estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.
<b>Reato</b>	i reati si distinguono in <b>delitti</b> (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in <b>contravvenzioni</b> (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.
<b>Primo rischio assoluto</b>	l'impegno della Compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.
<b>Responsabilità contrattuale:</b>	la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale
<b>Responsabilità extracontrattuale:</b>	la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto
<b>Risarcimento</b>	somma pagata dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.



<b>Sanzione amministrativa</b>	la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.
<b>Scheda Tecnica di Polizza</b>	la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli Scoperti, le Franchigie, i limiti di Indennizzo e di risarcimento nonché le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti
<b>Scoperto</b>	importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società</b>	VHV Italia Assicurazioni Spa che presta l'assicurazione, quale risulta dalla Polizza sottoscritta dalle parti.
<b>Somma assicurata</b>	l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
<b>Spese di giustizia</b>	le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.
<b>Spese di soccombenza</b>	le spese che, con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte.
<b>Titolo abilitativo edilizio</b>	autorizzazione al progetto di ricostruzione - ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo - presentato dal proprietario dell'immobile dichiarato inagibile o inabitabile.
<b>Terremoto</b>	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
<b>Terreni</b>	fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
<b>Valore di ricostruzione</b>	importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.
<b>Vertenza</b>	il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.



## NORME DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOstanze DEL RISCHIO

Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni utili per una corretta valutazione del rischio. **Le dichiarazioni inesatte o le omissioni su elementi rilevanti, fatte con dolo o colpa grave, possono causare l'annullamento del contratto e la perdita del diritto all'Indennizzo**, secondo quanto previsto dall'art. 1892 del Codice Civile. Se invece l'errore o l'omissione è avvenuto senza dolo o colpa grave, o riguarda aspetti che non potevano essere conosciuti con la normale attenzione, **la Società può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, ridurre l'Indennizzo in proporzione alla differenza tra il premio pagato e quello corretto**, come previsto dall'art. 1893 del Codice Civile.

In ogni caso, **la Società ha diritto a trattenere i premi già scaduti e quello relativo al periodo in corso**, come previsto dall'art. 1892 del Codice Civile.

Le stesse conseguenze si applicano anche se le dichiarazioni inesatte o le omissioni sono state fatte da un rappresentante del Contraente, ai sensi dell'art. 1894 del Codice Civile.

### Art. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro il Contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### Art. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, a condizione che il premio o la prima rata siano stati pagati; in caso contrario, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

Tuttavia:

- per la garanzia **Terremoto** (art. 2.1), qualora il contratto venga stipulato **dopo un evento sismico** di magnitudo superiore a 4,0 gradi della Scala Sismica dell'Istituto INGV di Roma, e se i beni assicurati si trovano **entro 100 km in linea d'aria dall'epicentro**, la copertura decorre **dalle ore 24 del 14° giorno successivo all'evento**;
- per le garanzie relative a **Alluvione, inondazione, esondazione** (art. 2.2), la copertura decorre **sempre dalle ore 24 del 7° giorno successivo alla data di effetto del contratto**, se il premio o la prima rata sono stati pagati; in caso contrario, la decorrenza avviene **dalle ore 24 del giorno del pagamento**.

Il premio deve essere versato all'intermediario cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società. Il Contraente è tenuto al **pagamento dell'intero premio**, anche in caso di frazionamento in più rate.

In caso di rinnovo del contratto, se il Contraente **non paga i premi o le rate successive**, l'Assicurazione resta **sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza** e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

Restano ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi arretrati, in conformità all'art. 1901 del Codice Civile.

### Art. 1.4 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto ha durata annuale. La data di decorrenza della copertura e quella di scadenza sono indicate nella scheda di polizza.

Alla scadenza, il contratto **cessa automaticamente alle ore 24** del giorno indicato, **senza necessità di disdetta** da parte del Contraente o della Società.

La Società, **almeno 30 giorni prima della scadenza**, può inviare al Contraente una **proposta di rinnovo** contenente le condizioni e il premio per il nuovo periodo assicurativo.

**Il pagamento del premio indicato nella proposta equivale all'accettazione** e comporta il rinnovo del contratto per un ulteriore anno.

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, il contratto si intende cessato alla data di scadenza.

Ogni riferimento al "periodo di assicurazione" contenuto nella polizza o nelle relative condizioni contrattuali si intende riferito alla durata di **un anno**.

### Art. 1.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.** Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

**Art. 1.6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 1.7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

**ART. 1.8 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quanto indicato in polizza per ciascuna garanzia acquistata.

**Art. 1.9 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del contraente.

**Art. 1.10 – FRAZIONAMENTO DEL PREMIO**

Il premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente pur essendo prevista la possibilità di corrisponderlo in rate semestrali, fermo quanto previsto all'art. 1.3 - *Pagamento del premio e decorrenza della garanzia*.

**Art. 1.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Questo contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 1.12 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale sul territorio della Repubblica Italiana.

**Art. 1.13 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO**

Il Contraente, qualora sia un consumatore, può recedere dal contratto **concluso interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza entro 14 (quattordici) giorni dalla data di stipula, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società**, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il diritto di ripensamento può essere esercitato esclusivamente a condizione che, nel periodo di validità della copertura, **non sia avvenuto alcun sinistro**.

In caso di esercizio del diritto di ripensamento, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, il premio imponibile versato, al netto delle imposte. Qualora la Polizza contenga posizioni assicurative vincolate a favore di un terzo, **il Contraente dovrà fornire anche il consenso scritto del terzo** per poter esercitare validamente il recesso.



## RISCHI CATASTROFALI

Il presente prodotto consente all'impresa di adempiere all'obbligo assicurativo previsto dalla Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, come disciplinato dal **Decreto attuativo n.18 del 2025**.

Tale obbligo prevede la stipula di una copertura assicurativa a tutela dei fabbricati, del relativo contenuto e dei terreni di proprietà dell'impresa, contro eventi calamitosi e catastrofali riconosciuti e localizzati dalle autorità competenti, finalizzata a fornire un indennizzo economico in caso di **terremoto, alluvione, inondazione, esondazione e frana**.

Le garanzie relative agli eventi sopra indicati rappresentano la **copertura obbligatoria di base** e devono essere acquistate congiuntamente.

La copertura può essere prestata a favore di uno o più fabbricati, del relativo contenuto e dei terreni di proprietà dell'impresa.

Su richiesta del Contraente, è inoltre possibile estendere la copertura alle merci contenute nei fabbricati, nonché ad ulteriori garanzie opzionali, disciplinate nelle sezioni successive.

Le garanzie effettivamente acquistate sono riportate in modo esplicito nel frontespizio di polizza.

## COSA È ASSICURATO

### GARANZIE BASE

*Le garanzie che seguono sono prestate per le somme assicurate e per i beni indicati in polizza, con le limitazioni riportate nella tabella della sezione "Limiti di copertura" Art. 4.*

#### Art. 2.1 - Terremoto

La Società indennizza i danni **materiali e diretti** causati da Terremoto al Fabbricato, al Contenuto e al Terreno anche se di proprietà di terzi.

**Le scosse registrate nelle 72 ore** successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite allo stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati dall'Assicurato, da terzi o per ordine dell'Autorità per impedire o arrestare l'evento dannoso.

**La garanzia opera con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti e scoperti" (art. 4).**

#### Art. 2.2 – Alluvione, Inondazione, Esondazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato, al Contenuto e al Terreno anche se di proprietà di terzi, causati da Alluvioni, inondazioni, esondazioni, anche se tali eventi sono causati da Terremoto. Sono compresi i danni causati da terra o fango trasportati dalle acque fuoriuscite dalle sponde. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali **fenomeni entro le 72 ore** dalla prima manifestazione.

**La garanzia opera con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti e scoperti" (art. 4).**

#### Art. 2.3 – Frana

La Società indennizza i danni **materiali e diretti** causati da frane al Fabbricato, al Contenuto e al Terreno anche se di proprietà di terzi.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali **fenomeni entro le 72 ore** dalla prima manifestazione.

**La garanzia opera con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti e scoperti" (art. 4).**

### GARANZIE OPZIONALI

*Le seguenti garanzie opzionali, se acquistate, sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti di copertura" (Art. 4).*

#### Art. 2.4 – Merci

La garanzia è prestata nella forma **a primo rischio**.

La Società indennizza i **danni materiali e diretti** subiti alle merci riferibili all'attività dichiarata, causati dagli eventi naturali: Terremoto (art. 2.1), Alluvioni, inondazioni, esondazioni (art. 2.2), Frane (art. 2.3).



A parziale deroga della lett. h) dell'art. 3.1 – *Esclusioni*, sono compresi nella garanzia anche i veicoli di proprietà di terzi iscritti al P.R.A., presenti per finalità di riparazione, manutenzione, deposito o in conto vendita.

La garanzia di cui all'art. 2.2 è **operante per le merci collocate ad un'altezza superiore a 12 cm dal pavimento**.

Sono **esclusi** i danni alle merci **collocate all'aperto**, salvo diverso accordo risultante da specifica indicazione in polizza.

#### **Art. 2.5 – Spese di Demolizione e sgombero**

La garanzia è prestata nella forma **a primo rischio**.

Quando si verifica un sinistro indennizzabile, rimborsa le spese sostenute per:

- demolire, sgomberare, trasportare e conferire a idonea discarica i residui del sinistro stesso;
- la decontaminazione, il disinquinamento, il risanamento o il trattamento speciale dei residui, **con il limite del 25% della somma assicurata**;
- lo smontaggio, lo svuotamento, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera e il nuovo collaudo, riempimento e altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, resesi necessarie, **con il limite del 25% della somma assicurata**.

La garanzia opera con le limitazioni riportate nella tabella “*Limiti e scoperti*” (art. 4).



## COSA NON È ASSICURATO

### Art. 3 - RISCHI ESCLUSI

**Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.**

**Tale esclusione prevale su qualsiasi condizione** di maggior favore eventualmente concessa in polizza riguardo, ad esempio, a colpa grave e buona fede dell'Assicurato e/o dichiarazioni precontrattuali sull'idoneità dei beni da assicurare ai fini della presente assicurazione.

La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente decreto, non copre i danni:

- a) conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo, come le frane da scavo;
- b) conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- d) cagionati a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- e) causati da o dovuti a inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;
- f) causati da eruzione vulcanica;
- g) causati da bradisismo;
- h) causati da valanghe e slavine;
- i) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- j) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi dannosi sulle cose assicurate;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione o di godimento, perdita di reddito commerciale o industriale derivante da inattività, sospensione o interruzione dell'attività e qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- l) ai beni immobili in corso di costruzione;
- m) ai beni immobili realizzati con difetti di progettazione, costruzione o manutenzione tali da comprometterne la stabilità o la resistenza agli eventi assicurati;
- n) ad aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
- o) a beni in leasing se assicurati da altre polizze;
- p) di qualsiasi tipo causati da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammarchi di qualsiasi genere;
- q) alle Merci, salvo quando il contraente ha acquistato la garanzia di cui all'art. 2.5 *Merci*;
- r) alle cose mobili all'aperto;
- s) delle spese di demolizione e sgombero salvo quando il contraente ha acquistato la garanzia di cui all'art. 2.5 *Demolizione e sgombero*;
- t) da cedimento del terreno, se non causato da Frana;
- u) da eventi franosi riferibili a situazioni di dissesto o instabilità geologica già documentate, note o mappate;
- v) da acqua non riconducibili a uno degli eventi assicurati.



## LIMITI DI COPERTURA

### Art. 4 – LIMITI E SCOPERTI

In conformità alla normativa vigente (D.M. 18/2025 e Legge 78/2025), l'applicazione dei limiti di indennizzo e degli scoperti di polizza è determinata in funzione della somma assicurata complessiva riferita alle partite Fabbricato, Contenuto, Terreno, con esclusione delle Merci.

- Se la somma assicurata complessiva è pari o inferiore a **1.000.000 €**, lo scoperto applicato è pari a 0% e l'indennizzo riconosciuto è pari al 100% della somma assicurata;
- Se la somma assicurata è compresa tra **1.000.001 € e 30.000.000 €**, si applicano scoperti graduati (a scelta del contraente: 5% – 10% – 15%) e un limite minimo di **indennizzo pari al 70%** della somma assicurata;
- Se la somma assicurata è **superiore a 30.000.000 €**, le condizioni di scoperto e indennizzo sono liberamente concordate tra le parti.

Art.	Garanzia	Somme assicurate (fabbricato, contenuto, terreno)	Scoperto per ogni sinistro	Limite di indennizzo
2.1	Terremoto	a) < 1 milione b) da 1 a 30 milioni c) > 30 milioni	a) 0% b) a scelta <b>15% - 10% - 5%</b> c) riportato in polizza	a) 100% <b>b) 70%</b> c) riportato in polizza
2.2	Alluvione / Inondazione / Esondazione	a) < 1 milione b) da 1 a 30 milioni c) > 30 milioni	a) 0% b) a scelta <b>15% - 10% - 5%</b> c) riportato in polizza	a) 100% <b>b) 70%</b> c) riportato in polizza
2.3	Frana	a) < 1 milione b) da 1 a 30 milioni c) > 30 milioni	a) 0% b) a scelta <b>15% - 10% - 5%</b> c) riportato in polizza	a) 100% b) 70% c) riportato in polizza
2.4	Merci		<b>10%</b>	Somma indicata in polizza fino a € <b>500.000</b>
2.5	Spese di Demolizione e Sgombero		<b>10%</b>	Fino a <b>250.000</b>
2.5	Interventi speciali (decontaminazione, smontaggio ecc)			<b>25%</b> della somma assicurata scelta
1.12	Estensione territoriale	-	-	Repubblica Italiana

I limiti e gli scoperti riportati si intendono validi, salvo eventuali modifiche riportate nella scheda di polizza.



## TUTELA LEGALE

### PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

**ARAG SE**  
Viale del Commercio, 59  
37135 Verona (VR)  
[www.arag.it](http://www.arag.it)  
tel. 045 8290411  
[www.arag.it/contatti/in-caso-di-Sinistro](http://www.arag.it/contatti/in-caso-di-Sinistro)

## COSA È ASSICURATO

### Art. 5.1 – SPESE COPERTE DALLA POLIZZA

Se l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG**
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria**
- spese per l'arbitrato
- compensi dei periti
- spese di giustizia
- spese di indagine svolte dall'avvocato difensore in sede penale

I compensi e le spese sono garantiti anche per:

- l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva
- la testimonianza o la dichiarazione come persona informata sui fatti, resa dall'assicurato poi indagato penalmente
- la costituzione di parte civile in sede penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio**.

### Art. 5.2 – ASSICURATI ED AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le garanzie indicate al successivo art. 5.3 – Garanzie, qualora sia stata acquistata la copertura di tutela legale, si intendono operanti **esclusivamente con riferimento ai beni assicurati**

(Fabbricato/terreno/impianti, macchinari ed attrezzature industriali e commerciali), entro i massimali indicati in polizza, e a condizione che si verifichi un sinistro rientrante nella Sezione “Rischi Catastrofali”, da intendersi come uno dei seguenti eventi:

1. Terremoto;
2. Alluvione, Inondazione, Esondazione;
3. Frana.

I beni devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione indicata in Polizza.

Le garanzie **operano per vertenze relative a eventi catastrofali avvenuti dopo la stipula della polizza**, anche se è dichiarato lo stato di calamità naturale o di allarme.

**Le garanzie prestate sono indennizzabili esclusivamente se l'evento dannoso si verifica durante il periodo di efficacia della polizza.**



Sono assicurabili gli immobili (fabbricati) costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili (fabbricati) oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

### **Art. 5.3 – GARANZIE**

La Società copre le spese legali di cui all'art. "5.1 – Spese coperte dalla polizza" esclusivamente con riferimento a Vertenze relative a:

#### **1. Ricorso al TAR per diniego del titolo abilitativo edilizio**

Sono coperte le spese per presentare ricorso al TAR in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "Titolo abilitativo edilizio", ovvero del progetto di ricostruzione presentato dal proprietario dell'immobile dichiarato inagibile o inabitabile post evento catastrofale. L'inagibilità o l'inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro, risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. La prestazione opera a favore dell'assicurato esercente l'attività imprenditoriale.

#### **2. Vertenze contrattuali post evento catastrofale**

Le garanzie sottoelencate operano a condizione che i soggetti di cui ai punti a seguire siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in tema di eventi catastrofali ed in ogni caso sia stata verificata da parte del contraente della presente polizza l'esistenza di una polizza di RC professionale in capo a tali soggetti a cui viene conferito un incarico inerente alla gestione delle problematiche scaturite dall'evento catastrofale.

Sono coperte le spese sostenute:

- a) per le vertenze contrattuali con i professionisti, progettisti, consulenti e fornitori d'opera e di materiali inerenti alla:
  - ricostruzione ex novo
  - restauro
  - risanamento conservativo
  - ristrutturazione dell'immobile colpito dall'evento catastrofale
  - riparazione e/o sostituzione, al ripristino dei beni assicurati
  - delocalizzazione dell'attività produttiva e al contratto di deposito presso terzi del contenuto assicurato per il tempo necessario alla riparazione dei danni;
- b) per le vertenze contrattuali con i fornitori relativamente alla demolizione, allo smaltimento, allo sgombero ed al trasporto dei residui del fabbricato e del contenuto alla più vicina discarica con esclusione dei materiali radioattivi di cui D.lgs. 230/95 e art. 1916 Codice civile;
- c) per le vertenze contrattuali relativi allo sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno colpito da catastrofe naturale.

Tutta la presente prestazione di cui al punto 2) opera a favore del proprietario esercente, del proprietario non esercente e del locatario esercente purché il valore in lite sia superiore ad **€ 3.000,00**.

#### **3. Danni subiti**

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile:

- in caso di furto, ad opera di soggetti individuati, di beni facenti parte del Contenuto assicurato colpito da sinistro.
- in caso di danno subito ai beni assicurati quali conseguenza diretta del comportamento di terzi. La garanzia opera solo ed esclusivamente se, a seguito di una perizia, risulta che il danno subito ai beni assicurati sia effettivamente una conseguenza diretta del comportamento attivo e/o omissivo di terzi.

Le spese peritali sono garantite con il limite di **€ 5.000,00** (cinquemila) per sinistro.

La presente prestazione opera a favore dell'assicurato esercente l'attività imprenditoriale.

#### **4. Difesa penale per delitti colposi**

Le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

#### **5. Difesa penale per delitti dolosi**

Le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi. Sono coperte anche le spese per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera se:

- l'ASSICURATO è assolto con decisione passata in giudicato;
- il REATO è derubricato da doloso a colposo;



- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di REATO o perché il fatto non è previsto dalla legge come REATO;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
- il REATO si estingue per PRESCRIZIONE.

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o sentenza di assoluzione. La garanzia non opera nei casi di estinzione del REATO per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

L'ASSICURATO ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.



## COSA NON È ASSICURATO

### Art. 6.1 – SPESE NON COPERTE DALLA POLIZZA

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società **non copre** le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato stabiliti con patti di quota lite
- compensi dell'avvocato per la querela, se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato duplicati in presenza di un avvocato domiciliatario
- spese di trasferta, compresa l'indennità
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione non è obbligatoria
- derivanti da oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- da sanzioni pecuniarie
- spese sostenute dalle parti civili costituite in causa contro l'assicurato in sede penale
- spese non concordate con ARAG
- spese ripetibili dalla controparte

La Società inoltre **non copre**:

1. le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG
2. le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG

### Art. 6.2 – ESCLUSIONI

Se nella polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi a:

- a. materia fiscale o amministrativa
  - b. tumulti popolari, serrate, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, eventi bellici, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
  - c. esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche) nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, danni genetici causati dall'assicurato;
  - d. eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme diversi da quelli previsti in polizza;
  - e. brevetto, marchio, diritti di autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
  - f. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
  - g. fatti dolosi del Contraente e/o Assicurato;
  - h. inquinamento dell'ambiente, di qualunque natura o causa (accidentale, non accidentale o graduale);
  - i. compravendita di immobili e a vizi di costruzione;
  - j. impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
  - k. vertenze con la Società
  - l. vertenze con il distributore che intermedia il presente contratto
  - m. azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa
  - n. eruzione vulcanica, bradisismo e subsidienza, da maremoto, tsunami, mareggiate, onde anomale, maree anche se conseguenti a Terremoto e ad altre calamità naturali;
  - o. eventi naturali quali:
    - a. bufera;
    - b. cicloni, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare,
    - c. gelo;
    - d. grandine, pioggia e neve;
    - e. uragani;
- salvo che non ne derivi altro evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza;
- p. Incendio, esplosione e scoppio, anche se conseguenti a Terremoto o Frana;
  - q. Flash Floods (cosiddette "bombe d'acqua");
  - r. a danni ai beni assicurati che non siano direttamente causati dall'azione del Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana



- s. a danni indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- t. ai veicoli a motore iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) se non oggetto dell'attività assicurata;
- u. multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del Fabbricato;
- v. danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- w. relative al collaudo del Contenuto assicurato non danneggiato e danneggiato dalle Catastrofi naturali;
- x. vertenze contrattuali nei confronti del costruttore dell'immobile colpito da evento catastrofale in caso di danno strutturale;
- y. vertenze nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici territoriali
- z. danni causati da Catastrofi naturali non indennizzabili ai sensi del D.M. 18/2025 e successive modifiche ed integrazioni;
- aa. a cose mobili all'aperto;
- bb. fabbricati costruiti in aree golenali;
- cc. danni da interruzione dell'attività;
- dd. vertenze con l'intermediario del presente contratto.

## LIMITI DI COPERTURA

### Art. 7 – LIMITI E MASSIMALI di Tutela Legale per i Rischi Catastrofali

Art.	Copertura	Limite per sinistro	Massimale annuo	Altri limiti
5.1	<b>Spese legali</b> (onorari avvocati, giudizio, mediazione, perizie, ecc.)	€ 20.000	€ 80.000	1 solo avvocato per grado di giudizio
5.1	<b>Esecuzione forzata</b>	-	-	Max 2 tentativi
5.1	Mediazione obbligatoria	-	-	Spese dell'organismo coperte solo se obbligatoria per legge
5.2	Validità della copertura			Esclusione totale in caso di abuso edilizio
5.3. 2	Vertenze contrattuali con fornitori / professionisti progettisti, consulenti e fornitori d'opera e di materiali	-	-	Valore in lite > € 3.000
5.3. 2	<b>Spese peritali</b> connesse a vertenze tecniche	€ 5.000		
1.12	Estensione territoriale	-	-	Repubblica Italiana

### Art. 7.1 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile ha gestito la lite per conto dell'assicurato, le **garanzie operano dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile**.



# NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### Art. 8.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto a:

- comunicare il sinistro:** notificare per iscritto l'evento all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o direttamente alla Società entro 10 giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, in conformità all'art. 1913 del Codice Civile. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.
- limitare il danno:** adottare tutte le misure necessarie per evitare o ridurre il danno. Le relative spese restano a carico della Società, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.
- conservare le tracce del sinistro:** mantenere intatte le tracce e i residui dell'evento fino all'accertamento peritale, senza che ciò comporti diritto ad ulteriore indennizzo.
- documentare le Merci:** in caso di danno alle Merci, mettere a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino.

### Art. 8.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

**L'assicurato perde il diritto all'indennizzo se egli stesso o il contraente:**

- esagerano dolosamente l'ammontare del danno o comprendono nello stesso, cose che non esistevano al momento del sinistro;
- occultano, sottraggono o manomettono dolosamente cose non colpite dal sinistro o salvate;
- adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o aggravano quest'ultimo.

### ART. 8.3 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

I diritti e le azioni previsti dalla presente polizza possono essere esercitati esclusivamente dal **Contraente** e dalla **Società**.

Il **Contraente** è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie per l'accertamento e la liquidazione dei danni. Le risultanze di tali attività sono valide anche per l'**Assicurato**, che non può opporsi.

Il pagamento dell'indennizzo può essere effettuato solo nei confronti del **titolare dell'interesse assicurato** o con il suo consenso.

### ART. 8.4 - VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno viene determinato secondo una delle seguenti modalità:

#### a) Valutazione diretta

Di norma, il danno viene concordato direttamente tra la **Società** (o una persona da essa incaricata) e il **Contraente**, oppure una persona da lui designata.

Qualora intervenga anche un perito incaricato dal Contraente, le operazioni peritali devono concludersi con la redazione di un apposito **verbale**, firmato da entrambe le Parti, cui devono essere allegate le **stime dettagliate**. Il verbale è redatto in **doppio esemplare**, uno per ciascuna Parte.

#### b) Procedura peritale collegiale

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sull'entità del danno, su richiesta di una delle Parti e con il consenso dell'altra, si procede alla nomina di **due periti**, uno designato dalla **Società** e uno dal **Contraente**, mediante **atto unico**.

I due periti nominati devono, in caso di disaccordo, designare un **terzo perito**. Quest'ultimo può essere nominato anche preventivamente, su richiesta di uno dei due. Il terzo perito interviene esclusivamente per dirimere i punti di disaccordo, e le decisioni vengono assunte a **maggioranza**.

Ogni perito può avvalersi della collaborazione di tecnici o consulenti di fiducia, i quali possono partecipare alle operazioni peritali, senza però esercitare potere decisionale.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, oppure i due periti non raggiungono un accordo sulla nomina del terzo, tali nomine possono essere effettuate, su istanza anche di una sola delle Parti, dal **Presidente del Tribunale** competente per territorio in base al luogo del sinistro.

Le **spese del proprio perito** sono a carico di ciascuna Parte. Le **spese del terzo perito** sono suddivise in parti uguali tra le Parti stesse.



## ART. 8.5 – ATTIVITA' DEI PERITI

I periti incaricati, nell'ambito delle operazioni peritali previste all'art. 8.4, devono:

- a) accertare le circostanze, la natura, le modalità e le cause del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni e delle descrizioni contenute in polizza e riferire se, al momento del sinistro, sussistevano circostanze non comunicate che avrebbero potuto modificare il rischio assicurato;
- c) accettare il rispetto degli obblighi previsti all'art. 8.1 – *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri previsti all'art. 8.6 – *Valore delle cose assicurate e determinazione del danno*;
- e) stimare e quantificare il danno e le eventuali spese indennizzabili a termini di polizza.

Quando la quantificazione del danno viene effettuata tramite **perizia collegiale**, ai sensi dell'art. 8.4, lett. b), i risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono **vincolanti per le Parti**, che rinunciano espressamente a qualsiasi impugnativa, salvo nei casi di **dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali**, restando in ogni caso impregiudicata la facoltà di contestare l'indennizzabilità del danno.

I periti sono **dispensati dall'osservanza delle formalità giudiziarie**.

La perizia collegiale è **valida anche in caso di rifiuto di sottoscrizione da parte di uno dei periti**, purché tale circostanza sia attestata nel **verbale definitivo** dagli altri due periti.

## ART. 8.6 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Ai fini della liquidazione dei danni coperti dalla presente polizza per eventi catastrofali, il valore dei beni assicurati viene determinato come segue:

### a) Fabbricati

Si considera il **valore di ricostruzione a nuovo**, escludendo il valore dell'area su cui il fabbricato è edificato e deducendo il valore dei residui.

### b) Contenuto (macchinari, attrezature, arredamento)

Si considera il **costo di rimpiazzo a nuovo** con beni equivalenti per prestazioni e uso, deducendo il valore delle cose non danneggiate e il valore residuo di quelle danneggiate.

### c) Merci

Il valore è determinato in relazione alla **natura, qualità e agli oneri fiscali**.

Nel caso di lavorazioni industriali, le merci (finite o in corso) sono valutate in base al **prezzo della materia prima**, maggiorato delle **spese di lavorazione** e degli **oneri fiscali**. Se il valore così ottenuto supera i **prezzi di mercato correnti**, si applicano questi ultimi.

### d) Terreni

Si considera il **costo di ripristino**, necessario a riportare il terreno alle condizioni meccaniche e topografiche precedenti il sinistro.

La **liquidazione del danno** avviene, in assenza di ricostruzione o ripristino, in base al **valore allo stato d'uso**.

Ai fini del riconoscimento del **valore di ricostruzione, rimpiazzo o ripristino**, la ricostruzione, sostituzione o ripristino delle cose danneggiate deve avvenire **entro 24 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, **salvo legittimi impedimenti** o comprovata forza maggiore.

Oltre tale termine, il danno viene liquidato secondo il valore allo stato d'uso.

Le spese sostenute per **onorari professionali** (architetti, ingegneri, progettisti, consulenti) necessari alla ricostruzione dei fabbricati assicurati sono comprese, nei limiti dell'importo effettivamente sostenuto, e comunque **fino al massimo previsto dalle tariffe professionali vigenti** o, in mancanza, da quelle della **Camera di Commercio** territorialmente competente.

## ART. 8.7 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete rese al momento della stipulazione della polizza, non comportano decaduta dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede. **La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

## ART. 8.8 - TERMINI DI INDENNIZZO

Una volta acquisita la denuncia di sinistro e adempiuti gli obblighi previsti dal contratto a carico del contraente e dell'assicurato, la Società comunica a quest'ultimo, anche per il tramite di professionisti incaricati, l'importo dell'indennizzo proposto ovvero i motivi che impediscono la liquidazione del danno o che rendono necessaria un'integrazione istruttoria, inclusi accertamenti sulla natura e sull'entità dei danni derivanti dal sinistro.



Qualora siano in corso procedimenti penali che possano far emergere cause di esclusione della garanzia, oppure procedimenti civili o arbitrali relativi alla responsabilità del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili, la Società può sospendere il pagamento dell'indennizzo fino alla loro conclusione. Accertata l'operatività della garanzia, determinata la responsabilità, e conclusa l'istruttoria senza contestazioni, la Società:

- provvede al pagamento dell'indennizzo **entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione da parte dell'assicurato** dell'importo proposto;
- oppure, qualora si sia proceduto con la redazione di un atto di liquidazione o di un verbale definitivo di perizia, effettua il pagamento **entro 30 (trenta) giorni dalla relativa data**, sempreché non vi siano contestazioni e l'istruttoria risulti completata.

#### **Art. 8.9 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO**

L'assicurato può richiedere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 30% dell'indennizzo calcolato in base alle stime preliminari sul valore allo stato d'uso.

La Società anticipa l'indennizzo, fatta salva la verifica della regolarità urbanistica, quando:

- **la stima preliminare supera i 30.000 euro;**
- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;**
- sono trascorsi **60 giorni dalla denuncia del sinistro e almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso;**
- il **contraente e l'assicurato hanno rispettato gli obblighi previsti dall'art. 8.1 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.**

#### **ART. 8.10 - MODALITÀ DI DENUNCIA DI SINISTRO**

Ai fini della denuncia di sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna sezione di garanzia, **l'Assicurato o il Contraente** potrà presentare la segnalazione tramite uno dei seguenti canali:

- inviando una comunicazione a mezzo **Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'intermediario di riferimento;
- inviando una **PEC direttamente alla Compagnia** all'indirizzo: **vhv@pec.it**
- inviando una **e-mail ordinaria** alla Compagnia all'indirizzo: **sinistri@vhv.it**;
- trasmettendo una **lettera raccomandata A.R.** al seguente indirizzo:  
**VHV Italia Assicurazioni S.p.A. - Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL).**

In ogni caso, l'**intermediario di riferimento** è a disposizione dell'Assicurato per fornire supporto nella gestione del sinistro e per eventuali chiarimenti.

### **OBBLIGHI SPECIFICI DELL'ASSICURATO PER LA TUTELA LEGALE**

#### **Art. 8.11 – QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATO**

1. Nella fase di denuncia del sinistro:
  - **la denuncia del sinistro** deve essere presentata **tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio;
  - **l'assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del sinistro e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative;**
  - **il contraente ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.**
2. Nella fase di gestione del sinistro: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire**.
3. **L'assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
4. **Il contraente ha l'obbligo di informare tempestivamente la Società** in caso di **alienazione o trasformazione dell'azienda, di modifica dell'attività** indicata nella scheda di polizza o di spostamento della sede legale.



### **Art. 8.12 – DATA DI AVVENIMENTO DEL SINISTRO**

La data di avvenimento del sinistro è il momento in cui si verifica l'evento da cui origina la vertenza.

L'evento, a seconda della natura della vertenza, si identifica come:

- il danno o presunto danno di natura extracontrattuale subito dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione di un contratto;
- la violazione o presunta violazione di una norma di legge.

Per le vertenze derivanti da contratti di appalto o subappalto, l'evento si considera di natura esclusivamente contrattuale.

In caso di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro corrisponde a quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la copertura assicurativa opera con un unico massimale, che viene equitativamente ripartito tra tutti gli assicurati, indipendentemente dai premi individualmente versati.

Qualora, al momento della liquidazione, il massimale non risulti esaurito, l'eventuale residuo viene ripartito in parti uguali tra gli assicurati che abbiano ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

### **ART. 8.13 - DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA**

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del **termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'assicurato può denunciare i nuovi sinistri sul sito ARAG tramite il seguente link:

<https://www.arag.it/contatti/in-caso-di-sinistro/>

L'assicurato ha l'obbligo di informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

### **Art. 8.14 – GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE**

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

**La fase stragiudiziale è gestita da ARAG** che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire**.

Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato; pertanto, **ARAG non è responsabile del loro operato**.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG**.

**ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista** dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista**.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento**.

ARAG non dispone pagamenti o anticipi a favore di soggetti residenti o con sede legale in paesi soggetti ad embargo o a sanzioni totali/internazionali.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto**.

### **Art. 8.15 – RESTITUZIONE DELLE SPESE**

**L'assicurato ha l'obbligo di restituire le spese** che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se ha diritto di recuperarle dalla controparte

### **Art. 8.16 – DISACCORDO CON ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI**



Nel caso di disaccordo tra l'assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali** quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

#### **Art. 8.17 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

**Il contraente ha l'obbligo di informare tempestivamente la Società** in caso di:

- **alienazione o trasformazione dell'azienda;**
- **modifica dell'attività** indicata nella scheda di polizza;
- **spostamento della sede legale.**



## INFORMATIVA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA FEA

Al fine di poterLe offrire il Servizio di Firma Elettronica Avanzata (F.E.A.), VHV deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Si tratta dei dati necessari per la Sua identificazione e per l'attivazione del Servizio (come, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, documento di riconoscimento, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica), nonché dei dati ottenuti al momento della firma ossia i dati di identificazione del telefono e dell'indirizzo IP del dispositivo utilizzato, relativi alla firma da Lei apposta al momento dell'utilizzo del Servizio e della successiva sottoscrizione di documenti informatici (es.: polizze assicurative), che, pur non essendo di particolare sensibilità, sono comunque trattati con cautela ai sensi del Regolamento UE relativo alla protezione dei dati personali.

L'utilizzo del Servizio di F.E.A. è facoltativo. La mancata indicazione dei dati personali richiesti non renderà possibile usufruire del medesimo Servizio.

Lei potrà revocare il suo Consenso all'utilizzo della FEA in qualsiasi momento inviando apposita comunicazione ai seguenti indirizzi:

- VHV Italia Assicurazioni S.p.A., Servizio Privacy, con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno;
- e-mail: [privacy@vhv.it](mailto:privacy@vhv.it);
- oppure rivolgendosi al DPO al seguente indirizzo e-mail: [dpo@vhv.it](mailto:dpo@vhv.it).

I Suoi dati personali saranno trattati da VHV in qualità di Titolare, prevalentemente con procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione del Servizio richiesto e dei connessi adempimenti normativi, amministrativi e contabili. I Suoi dati saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa vigente di riferimento e protetti con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto dei requisiti previsti in materia di riservatezza dei dati e segretezza delle comunicazioni.

Il trattamento dei dati connesso all'erogazione del Servizio è effettuato per il tramite dei nostri agenti designati quali responsabili per le operazioni di identificazione del Cliente, di attivazione del Servizio e di gestione dei documenti da sottoscrivere, nonché da nostri dipendenti e collaboratori appositamente incaricati alle operazioni necessarie alla fornitura del Servizio. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati solo a Società del nostro Gruppo e ad altre Società di nostra fiducia che, in qualità di titolari o responsabili, ci supportano nella fornitura del predetto servizio.

Per ogni altra informazione e indicazione delle modalità per esercitare i suoi diritti si fa riferimento all'informativa privacy di seguito riportata consultabile anche sul sito [www.vhv.it](http://www.vhv.it).



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento” o “GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Questo documento recepisce le disposizioni del Regolamento e fornisce informazioni dettagliate su come VHV Italia Assicurazioni S.p.A. tratta i dati personali.

### 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è VHV Italia Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno (in seguito “VHV” o il “Titolare”). VHV tratta i Suoi dati personali per le finalità descritte nella presente informativa. Lei potrà rivolgersi al Titolare per qualsiasi questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali scrivendo presso la sede della Società o all’indirizzo e-mail [privacy@vhv.it](mailto:privacy@vhv.it).

### 2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP o DPO)

VHV sulla base delle disposizioni regolamentari ha provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati c.d. RDP o DPO. Per tutte le questioni relative al trattamento dei può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail [dpo@vhv.it](mailto:dpo@vhv.it).

### 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA' ASSICURATIVE

Al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, VHV deve poter disporre dei dati personali che La riguardano, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti terzi, e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative, secondo le molteplici e ordinarie attività e modalità operative dell'Assicurazione.

In particolare, le Società potrebbero venire a conoscenza dei Suoi Dati Personalni nell'ambito della gestione del contratto di Assicurazione in qualità:

- di Aderente;
- di Assicurato;
- di Beneficiario o di Referente terzo;
- di Rappresentante Legale dell'impresa Contraente o assicurata al fine di consentire i necessari controlli.

I Dati Personalni sono acquisiti direttamente da Lei, in qualità di interessato, o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), e sono trattati dalle Società nell'ambito delle finalità di seguito dettagliate.

#### Categorie di Dati Personalni

Fra i Dati Personalni che le Società trattano rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, Assicurato, beneficiario, familiari del contraente o dell'Assicurato richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari come definiti di seguito.

Per qualsiasi altra informazione relativamente al trattamento dei dati svolto da VHV, può fare riferimento al sito internet [www.vhv.it](http://www.vhv.it) della Società.

#### Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personalni che La riguardano sono trattati da VHV nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

- **Obblighi contrattuali e misure precontrattuali.** I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per poter svolgere le attività precontrattuali e contrattuali previste dalla normativa. Il conferimento dei Suoi Dati Personalni, necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale), non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personalni comporta l'impossibilità per le Società di adempiere a quanto richiesto. **Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso.**



- **Obblighi Normativi/Legali.** Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa RCAuto, fiscale, anticorruzione, antiterrorismo, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di Vigilanza, la regolamentazione IVASS e Normativa Europea in materia di distribuzione assicurativa. **Il trattamento dei Suoi Dati Personalini per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.**
- **Marketing.** I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità di marketing, previo Suo specifico consenso. In particolare, i dati potranno essere utilizzati per:
  - a) InvierLe comunicazioni commerciali e promozionali, offerte, newsletter, inviti a eventi o iniziative, attraverso strumenti automatizzati (e-mail, SMS, messaggi tramite applicazioni di messaggistica istantanea) e tradizionali (posta cartacea, chiamate telefoniche con operatore);
  - b) Effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato al fine di migliorare la nostra offerta di prodotti e servizi.**Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo e l'eventuale mancato consenso non avrà alcun impatto sul contratto assicurativo. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, contattando VHV ai recapiti riportati nella presente informativa.**
- **Comunicazioni precontrattuali e contrattuali tramite posta elettronica (e-mail).** I dati personali verranno utilizzati per l'invio delle comunicazioni e della documentazione contrattuale e precontrattuale tramite l'indirizzo di posta elettronica che ci avrà comunicato in sede di sottoscrizione del contratto. **Per tale attività è richiesto il Suo consenso che potrà modificare in qualsiasi momento ai recapiti di VHV indicati nella presente informativa.**
- **Legittimo interesse del Titolare.** Il trattamento dei Suoi Dati Personalini è necessario per perseguire un legittimo interesse delle Società, ossia:
  - per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
  - per la gestione del Rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di Assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
  - per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso le Società potranno trattare i Suoi Dati Personalini solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali. **Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso.**

#### 4. TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

VHV, per adempiere agli obblighi previsti dal contratto assicurativo e dalla normativa ad esso applicabile, tratteranno categorie particolari di dati personali con particolare riferimento ai dati relativi al Suo Stato di salute. Tali categorie di Dati Personalini potrebbero essere acquisite sia in sede di sottoscrizione del contratto che in sede di liquidazione dei sinistri.

**Per il trattamento di tali dati chiederemo il Suo Consenso esplicito così come previsto dalle disposizioni Regolamentari. Purtroppo, in caso di rifiuto a fornire il Consenso non potremo dar seguito al contratto o alla prestazione da Lei richiesta.**

#### 5. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che le Società comunichino i Suoi Dati Personalini alle seguenti categorie di destinatari:

1. **Società controllate e collegate a VHV** residenti tutte nella comunità europea;
2. **Soggetti operanti nel settore assicurativo:** (Società, liberi professionisti, etc.), ad esempio:
  - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari di Assicurazione e di riassicurazione, ed altri canali di acquisizione di contratti di Assicurazione, cliniche convenzionate, Società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo delle Società ivi compresa la posta elettronica);
  - Società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), Società di revisione, di certificazione e di consulenza; Società di informazione commerciale per rischi finanziari;
  - Società di servizi per il controllo delle frodi;

- Società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
  - Società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società, che svolgono per conto di quest'ultime attività di consulenza e assistenza;
  - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, etc.);
  - organismi consorziali propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di Assicurazione consorziate;
  - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
  - rilevazione della qualità dei servizi;
  - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3. **Autorità:** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); INAIL Casellario Centrale Infortuni; Agenzia delle Entrate; INPS; Magistratura; Forze dell'Ordine.

Le Società controllate e collegate a VHV ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personalini agiscono quali:

- Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personalini;
- Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personalini per conto del Titolare.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari e Responsabili è disponibile presso la sede della Società.

I Suoi dati inoltre verranno trattati dai dipendenti di VHV che a tal fine sono stati nominati quali autorizzati al trattamento. VHV verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i Suoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevedono l'aggiornamento costante. VHV garantisce che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento e verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e che il loro uso sia limitato esclusivamente alle finalità qui descritte.

## 6. TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali sono conservati in archivi cartacei e su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire anche i Suoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In tal caso, VHV assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

## 7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personalini avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personalini sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personalini sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei è parte; ovvero per 24 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non seguva la conclusione del contratto di Assicurazione definitivo.

I Dati Personalini potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o suspensivo della Prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

## 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli dal GDPR e, in particolare:



- **diritto di accesso** – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi.
- **diritto di rettifica** – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti.
- **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano.
- **diritto di limitazione di trattamento** – diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i presupposti di Legge.
- **diritto alla portabilità dei dati** – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da VHV Italia ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile.
- **diritto di opposizione** – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **diritto di proporre reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- **diritto di revocare il consenso** prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito.

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione ai seguenti contatti:

- VHV Italia Assicurazioni S.p.A., Servizio Privacy, con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno;
- e-mail: [privacy@vhv.it](mailto:privacy@vhv.it);
- oppure rivolgendosi al DPO al seguente indirizzo e-mail: [dpo@vhv.it](mailto:dpo@vhv.it).

**VHV Italia Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale: Via Ippolito Caffi 83 - 32100 (BL) - Tel. +39 0437 938611 - vhv@pec.it - www.vhv.it  
Direzione e coordinamento di VHV International SE  
Capitale soc. euro 7.000.000 i.v. - C.F. / P.IVA / Registro Imprese di Belluno n.: 00075940254 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  
danni con D.M. n. 4617 del 10.10.1962 (G.U. n. 51 del 22.02.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00030

